

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177 DEL 12.07.2021

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, ALL'IMMOBILIARE ANTONIMINESE, DI TERRENO COMUNALE SITO IN BIELLA PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCESSO CARRAIO

L'anno duemilaventuno il dodici del mese di luglio alle ore 15:35 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, ALL'IMMOBILIARE ANTONIMINESE, DI TERRENO COMUNALE SITO IN BIELLA PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCESSO CARRAIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con l'Immobiliare Antoniminese è stata stipulata apposita Concessione Precaria, di cui al Contratto stipulato in data 23 marzo 1999 al n. 6.367 di Repertorio, relativa all'utilizzo precario del terreno di proprietà comunale (ex sedime ferroviario) sito in Biella, Regione Camplasso, per l'accesso alla loro proprietà;
- la suddetta Concessione risulta scaduta;

Vista la richiesta dell'Immobiliare Antoniminese pervenuta il 25/06/2021, prot. n. 31873, con la quale è stata chiesta la stipula di una concessione precaria per i terreni censiti al Catasto Terreni Fg 64 mapp. 161 e 164;

Precisato che la concessione precaria sui terreni di cui trattasi è necessaria al fine di permettere l'accesso carraio alla proprietà dell'Immobiliare anzidetta;

Visti i pareri favorevoli dell'Ufficio Urbanistica in data 2/07/2021 e del Servizio Parchi e Giardini in data 5/07/2021;

Ritenuto di

- concedere la concessione precaria dei terreni anzidetti in quanto necessaria al fine di permettere l'accesso carraio alla proprietà dell'Immobiliare Antoniminese;
- non modificare il canone di concessione precario posticipato, indicizzandolo al 100% dell'indice ISTAT, che quindi per l'anno 2020 è di € 186,50;
- di concedere all'Immobiliare Antoniminese la stipula per anni dieci di apposita concessione precaria che dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - ✓ la porzione di terreno si concede per permettere l'accesso carraio alla proprietà dell'Immobiliare Antoniminese o ai suoi aventi causa;
 - ✓ è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata, ad esclusione del passaggio di proprietà;
 - ✓ la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo;
 - ✓ il canone annuo di concessione precaria per l'anno 2020 è stabilito in € 186,50. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo 100% dell'indice ISTAT;
 - ✓ il mancato utilizzo della porzione di terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.

- ✓ gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere all'immobiliare Antoniminese la stipula per anni dieci di apposita concessione precaria per i terreni censiti al Catasto Terreni Fg 64 mapp. 161 e 164;
 2. di precisare che la concessione precaria dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
 - ✓ la porzione di terreno si concede per permettere l'accesso carraio alla proprietà dell'Immobiliare Antoniminese o ai suoi aventi causa.
 - ✓ è vietata qualsiasi forma di sub-concessione a terzi se non preventivamente autorizzata, ad esclusione del passaggio di proprietà.
 - ✓ la concessione accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
 - ✓ il canone annuo di concessione precaria per l'anno 2020 è stabilito in € 186,50. Il canone verrà richiesto dall'Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con aggiornamento annuo 100% dell'indice ISTAT.
 - ✓ il mancato utilizzo della porzione di terreno dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
 - ✓ gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario. Il concessionario si impegna a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
 3. di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio la regolarizzazione del corrispettivo economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-